



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

AREA N. 5 SERVIZI TECNICI, INFORMATICI, URBANISTICA, EDILIZIA
Responsabile del Procedimento Samuela Ristori

N. 91 del Reg.	OGGETTO:
Data 18-06-2025	Nomina del garante dell'informazione e della Partecipazione nei procedimenti inerenti la redazione degli atti di governo del territorio.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- La Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, Norme per il governo del territorio;
- Il Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”;
- Le “Linee guida sui livelli partecipativi” ai sensi dell’articolo 36, comma 5, della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e dell’articolo 17 del Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R, approvate con delibera di Giunta regionale 1112 del 16 ottobre 2017.

RICHIAMATE

- La Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/08/2005 “Regolamento Garante in materia di edilizia ed urbanistica”;
- La delibera della Giunta Comunale n. 106 del 08/10/2021 “Nomina Garante dell'Informazione e della Partecipazione in attuazione dell'art. 4 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/08/2005.;
- La Determinazione n. 157 del 29/04/2022 del responsabile dell’Area n. 5, “Nomina del garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 per l’approvazione delle varianti mediante approvazione del progetto”;
- La Determinazione n. 429 del 04/09/2023 del responsabile dell’Area n. 5, “nomina del garante dell’informazione e della partecipazione per la formazione del piano operativo”.

CONSIDERATO che:

- Il Regolamento del Garante in materia di edilizia ed urbanistica è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/08/2005 in ottemperanza dell'art. 19 "Il garante della comunicazione", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (espressamente abrogata con l'art. 254 della Legge regionale 10 novembre 2014);
- Successivamente con la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 è stata riformata la disciplina degli istituti della partecipazione ed in particolare l'art. 37 introduce la figura del "garante dell'informazione e della partecipazione" e prevede espressamente che "I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell'informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'articolo 36, comma 4";
- La disciplina della partecipazione è stata ulteriormente perfezionata con l'emissione del Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione" e delle "Linee guida sui livelli partecipativi" approvate con delibera di Giunta regionale 1112 del 16 ottobre 2017;
- Ai sensi della normativa vigente il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione assume una diversa valenza sia in relazione alle attività che svolge in relazione all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate, sia per le collaborazioni con le istituzioni e i garanti degli altri enti coinvolti nei procedimenti e nei processi informativi;

CONSIDERATO pertanto che, il Regolamento del Garante in materia di edilizia ed urbanistica approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/08/2005, è da ritenersi implicitamente abrogato in virtù delle sopravvenute modifiche nella legge e nella disciplina regionale sugli istituti della partecipazione;

RICHIAMATO il Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R il quale dispone all'art. 3 che: Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 28/05/2025 "approvazione modifica della dotazione organica" e presto atto che nell'organico assegnato all'Area n. 5 sono presenti professionisti in possesso di competenze specialistiche in materia giuridica;

CONSIDERATO che l'individuazione del Garante dell'informazione tra i professionisti dipendenti interni all'amministrazione, consente notevoli semplificazioni procedurali ed un conseguente snellimento della tempistica di svolgimento dell'iter di approvazione degli atti di governo del territorio e che tra i professionisti dipendenti interni all'amministrazione è stata individuata la dott.ssa Sara Riccetti.

VERIFICATO che la dott.ssa Sara Riccetti, afferente all'Area n. 5, ha una adeguata preparazione professionale.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che si intendono superati tutti gli atti conseguenti e attuativi della Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/08/2005, tra i quali anche la Determinazione n. 157 del 29/04/2022 e la n. 429 del 04/09/2023.
- 2) Di nominare la **dott.ssa Sara Riccetti**, quale “**Garante dell’informazione e della partecipazione**” ai sensi dell’art. 37 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, con le funzioni assegnate dall’art. 4 del Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R.
- 3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai capigruppo consiliari, mettendolo altresì a disposizione dei consiglieri

Il sottoscritto, responsabile dell’Area 5 - U.O. Urbanistica e Edilizia, a norma dell’artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere Favorevole di Regolarità tecnica sulla presente proposta.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio
Ristori Samuela
